

Codice A1604B

D.D. 18 febbraio 2020, n. 60

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile ubicato nel Comune di Cellarengo (AT) e gestito dall'Acquedotto della Piana S.p.A..**



**ATTO N. DD-A16 60**

**DEL 18/02/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo potabile ubicato nel Comune di Cellarengo (AT) e gestito dall’Acquedotto della Piana S.p.A..

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “*Astigiano Monferrato*”, d’intesa con il Comune di Cellarengo (AT) e con l’Acquedotto della Piana S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia – con nota in data 13 novembre 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato nel medesimo Comune di Cellarengo, ad Ovest del concentrico e catastralmente collocato al foglio di mappa n. 9, mappale n. 306.

Prima di trasmettere la proposta, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 ha convocato - in data 31 maggio 2019 e 4 luglio 2019 - appositi Tavoli di valutazione per la disamina congiunta della documentazione riunendo i soggetti interessati al fine di condividere la proposta di perimetrazione e di esprimere i pareri di competenza secondo quanto previsto dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii..

Il pozzo in esame si colloca all’interno di un’ampia area a bosco e agricola (fondi agricoli fondamentalmente non coltivati) in cui non sono presenti edifici, è profondo 155,50 metri e filtra tra -88,70 e -92,70 metri, tra -123,20 e -127,20 metri e tra -140,00 e -144,00 metri, con una portata di esercizio di circa 14,5 l/s; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell’acquifero superficiale - approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Il riferimento del titolo all’uso della risorsa è la determinazione dirigenziale della Provincia di Asti n. 48823 del 4 luglio 2002.

La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico e calcolata utilizzando il codice WhAEM 2000 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 14,5 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma trapezoidale e dimensioni 21,5 per 17,5 metri, recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Proposta di definizione delle aree di salvaguardia attorno al pozzo ad uso idropotabile – Comune di Cellarengo (AT) – (R.R. n° 15/R 2006 Disciplina delle Aree di Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano) – Base Cartografica Catastale alla scala 1:1.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Cellarengo (AT) che, con nota del Sindaco in data 20 giugno 2019, ha preso atto della perimetrazione presentata e dei vincoli che verranno applicati sul territorio comunale in conseguenza dell'approvazione di tale delimitazione dell'area di salvaguardia.

L'Azienda Sanitaria Locale di Asti – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 3 giugno 2019, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di definizione presentata, evidenziando, tuttavia, quanto segue:

- l'acqua erogata dovrà rispettare i parametri previsti dal d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e dal d.lgs. 28/2016 e ss.mm.ii.;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;
- è necessaria la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque potabili destinate al consumo umano secondo il modello del *Water Safety Plan*.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 24 giugno 2019, ha condiviso l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio ubicati nell'ambito dell'area di salvaguardia effettuata dal Proponente, che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia ridefinita, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006.

All'interno dell'area di salvaguardia si individuano esclusivamente aree boscate; per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Asti. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al

contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48, in data 28 novembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile ubicato nel Comune di Cellarengo (AT), catastalmente collocato al foglio di mappa n. 9, mappale n. 306 e gestito dall'Acquedotto della Piana S.p.A., è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2009 dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "*Astigiano Monferrato*".

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda, se possibile, alla valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque potabili destinate al consumo umano secondo il modello del *Water Safety Plan*;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

vista la determinazione dirigenziale n. 48823 del 4 luglio 2002, con la quale la Provincia di Asti ha concesso all'Acquedotto della Piana S.p.A. l'esercizio della derivazione di acque sotterranee per

uso potabile tramite il pozzo del Comune di Cellarengo catastalmente collocato al foglio di mappa n. 9, mappale n. 306 (portata massima pari a 14,5 l/s);

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Asti – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 3 giugno 2019 – prot. n. 29637;

vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Cellarengo (AT), in data 20 giugno 2019, di presa d'atto della proposta di definizione presentata e dei vincoli che verranno applicati sul territorio comunale in conseguenza dell'approvazione di tale delimitazione dell'area di salvaguardia;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, in data 24 giugno 2019;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano Monferrato", in data 13 novembre 2019 – prot. n. 1543, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri

numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

*determina*

a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato nel Comune di Cellarengo (AT) e gestito dall'Acquedotto della Piana S.p.A. è definita come risulta nell'elaborato "*Proposta di definizione delle aree di salvaguardia attorno al pozzo ad uso idropotabile – Comune di Cellarengo (AT) – (R.R. n° 15/R 2006 Disciplina delle Aree di Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano) – Base Cartografica Catastale alla scala 1:1.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 14,5 l/s - portata massima di concessione emungibile dal pozzo.

c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

d. Il gestore del pozzo potabile ubicato nel Comune di Cellarengo (AT) - Acquedotto della Piana S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- provvedere, se possibile, alla valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque potabili destinate al consumo umano secondo il modello del *Water Safety Plan*.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Asti per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – Acquedotto della Piana S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.


f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Asti per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Cellarengo (AT), affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.



IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Fto Paolo Mancin

Allegato



Cellarengo		P1
Area Tutela Assoluta (m)	lati (m)	10
ZRR Zona di Rispetto Ristretta Isocrona a 60 giorni	Lunghezza (m)	73
	Larghezza (m)	72
	Area (mq)	4061
ZRA Zona di Rispetto Allargata Isocrona a 180 giorni	Lunghezza (m)	128
	Larghezza (m)	127
	Area (mq)	12758

Cellarengo		P1
Orientamento delle isocrone rispetto al nord geografico	x	65
	y	25




ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.  
Piazza Carlo V, 53  
VILLANOVA D'ASTI

PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA  
ATTORNO AL POZZO AD USO IDROPOTABILE  
COMUNE DI CELLARENGO (AT)

(R.R. n°15/R 2006 "Disciplina delle Aree di Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano")

Base Cartografica Catastale alla scala 1:1.000



Data: aprile 2018

Tecnico incaricato:

Collaboratore:

### Legenda

- ★ Pozzo Acquedottistico
- Direzione di flusso della falda profonda

### Aree Salvaguardia

- ZRR - Zona di Rispetto Ristretta
- ZRA - Zona di Rispetto allargata
- ZTA - Zona di Tutela Assoluta

CELLARENGO								
ZRR Zona di Rispetto Ristretta			ZRA Zona di Rispetto Allargata			ZTA Zona di Tutela Assoluta		
N° Foglio	Particelle	Destinazione Urbanistica	N° Foglio	Particelle	Destinazione Urbanistica	N° Foglio	Particelle	Destinazione Urbanistica
9	164p	A - S - V.I.	9	134p	S - V.I.	9	167	C - V.I.
9	165p	A - S - V.I.	9	164p	A - S - V.I.			
9	166p	A - V.I.	9	165p	A - S - V.I.			
9	167p	C - V.I.	9	166p	A - V.I.			
9	168p	A - S - V.I.	9	167p	C - V.I.			
10	3p	S - V.I.	9	168p	A - S - V.I.			
10	11p	A - S - V.I.	9	169p	A - V.I.			
10	13p	A - S - V.I.	9	170p	A - V.I.			
10	533p	S - V.I.	9	174p	A - S - V.I.			
			10	11p	A - S - V.I.			
			10	12p	A - S - V.I.			
			10	13p	A - S - V.I.			
			10	528p	A - S - V.I.			
			10	529p	A - S - V.I.			
			10	530p	A - S - V.I.			
			10	533p	S - V.I.			

Destinazione Urbanistica: A = aree agricole; S = fascia rispetto delle strade; V.I. = vincolo idrogeologico